

L. 14-8-1967 n. 800  
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 settembre 1967, n. 233.

#### **42. *Elenco delle imprese liriche.***

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale <sup>(138)</sup> <sup>(139)</sup>.

---

[\(138\)](#) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 commi 1 e 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53 e 54 del presente provvedimento.

[\(139\)](#) Il comma 1 dell'*art. 8, D.L. 30 aprile 2010, n. 64*, soppresso dalla relativa legge di conversione, aveva così disposto: «1. Restano in vigore esclusivamente gli *articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800.*».